



**COMUNE DI RIVARA**  
**REGIONE PIEMONTE**  
**PROVINCIA DI TORINO**

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 13 DELL' 11.03.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA**  
**COMMISSIONE EDILIZIA**

Approvato con Deliberazione del C.C. n° ..... del .....03.2020

---

## INDICE

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1**      Oggetto del Regolamento e funzione delle Commissione Edilizia
- Art. 2**      Formazione della Commissione Edilizia
- Art. 3**      Attribuzioni della Commissione Edilizia
- Art. 4**      Funzionamento della Commissione Edilizia

## **Art. 1 Oggetto del Regolamento e funzione della Commissione Edilizia**

1. Il presente regolamento, disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della commissione edilizia nel Comune di RIVARA, in conformità a quanto disposto dalla L.R. 08.07.1999 n. 19, ad oggetto: *"Norme in materia edilizia e modifiche alla Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. (Tutela ed uso del suolo)"*.
2. La commissione edilizia è l'organo tecnico consultivo facoltativo nel settore urbanistico ed edilizio, istituito dal Comune di RIVARA.
3. L'attività consultiva della Commissione Edilizia è limitata all'ambito territoriale del Comune di RIVARA.

## **Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia**

1. La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio Tecnico che la presiede, e da 7 (sette) componenti, eletti dalla Giunta Comunale, di cui :  
*Membri di diritto:*
  - Il Responsabile del Servizio Tecnico, che la presiede;*Membri elettivi:*
  - un Ingegnere o Architetto (iscritto all'Albo professionale);
  - un Geometra (iscritto all'Albo professionale);
  - n° 3 membri eletti, fra persone che abbiano attitudine a ricoprire la carica, ai sensi del successivo 3° comma;
  - quale membro aggiunto per i problemi urbanistici, sarà eletto un tecnico di specifica competenza nel ramo;
  - un esperto competente nella tutela dei valori ambientali (L.R. 20.04.1989, n. 20 e s.m.i.);
3. I membri elettivi sono scelti dalla Giunta fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo della Giunta comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento della nuova Giunta comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta comunale non li abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
  - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
  - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

- 
8. La decadenza è dichiarata dalla Giunta comunale.
  9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

### **Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia**

1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:
  - a) il rilascio di permessi di costruire e loro varianti, i progetti di opere pubbliche, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;
  - b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.
2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
3. Il Responsabile del Servizio Tecnico, il Responsabile del Procedimento, la Giunta ed il Consiglio comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:
  - a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
  - b) convenzioni;
  - c) programmi pluriennali di attuazione;
  - d) regolamenti edilizi e loro modifiche;
  - e) modalità di applicazione del contributo di costruzione.

### **Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia**

1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta ogni due mesi e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti elettivi.
2. Il Responsabile del Servizio Tecnico designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.
3. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, il Responsabile del Procedimento, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.
5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta del titolo abilitativo all'attività edilizia; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da

fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

- 6.** La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 7.** La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti le concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
- 8.** La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
- 9.** Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Segretario comunale.
- 10.** Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
- 11.** Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi al titolo abilitativo all'attività edilizia.

